



*Prefettura di Trapani*  
*Ufficio territoriale del Governo*  
Area II Enti Locali

Fasc. n. 4149/2020/Sev. Elett.

*Trapani, data del protocollo*

Ai Sigg. Sindaci  
Ai Sigg. Segretari Comunali  
Ai Sigg. Ufficiali Elettorali  
dei Comuni Di  
Campobello Di Mazara  
Gibellina  
Marsala

Al Sig. Commissario Straordinario  
Al Sig. Segretario Comunale  
Al Sig. Ufficiale Elettorale  
del Comune di  
Favignana

e. p.c.

All'Azienda Sanitaria Provinciale di  
Trapani

Oggetto: Elezioni amministrative del 4 e 5 ottobre 2020, con turno di ballottaggio il 18 e 19 ottobre – Circolare Interassessoriale n. 18 del 29 settembre 2020 – modalità di raccolta voto per soggetti affetti da “Covid 19”.

L'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento Autonomie Locali, con nota n. 11069 del 29 settembre 2020 ha trasmesso la circolare in oggetto (All.1), concernente le modalità di raccolta voto per in soggetti affetti da “Covid 19”.

La circolare in esame fa presente – preliminarmente - che, trattandosi di elezioni amministrative per il rinnovo delle cariche elettive dei comuni, le schede sono riconducibili alle elezioni dei singoli comuni e pertanto, nel caso in cui nella sezione ospedaliera o nelle strutture che ospitano soggetti affetti da Covid 19 si trovino uno o più elettori di un comune diverso da quello dove ha sede il seggio ospedaliero o la struttura ospitante, i suddetti soggetti non possono esercitare il diritto al voto in quanto considerati fuori sede.

Inoltre, dispone, tra l'altro, che limitatamente alle consultazioni elettorali del 2020, gli **elettori sottoposti a trattamento domiciliare e quelli che si trovino in condizioni di**



*Prefettura di Trapani*  
*Ufficio territoriale del Governo*  
Area II Enti Locali

**quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19** sono ammessi ad esprimere il voto presso il proprio domicilio, nel comune di residenza, o presso la struttura ove sono ospitati, sempreché la struttura sia all'interno del territorio comunale ove si vota.

A tal fine, entro il terzo giorno antecedente la votazione, l'elettore deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste è iscritto, con modalità, anche telematiche, individuate dall'ente medesimo, i seguenti documenti:

- a) una dichiarazione in cui si attesta la volontà dell'elettore di esprimere il voto presso il proprio domicilio, indicando con precisione l'indirizzo completo del domicilio stesso;
- b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 20 settembre (14° giorno antecedente la data della votazione), che attesti l'esistenza delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge (trattamento domiciliare o condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19).

L'ufficiale elettorale del comune nelle cui liste elettorali è iscritto l'elettore:

- sentita l'azienda sanitaria locale, apporta apposita annotazione sulle liste stesse ed inserisce l'interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 103, promuovendo la collaborazione con gli Enti interessati;
- assegna l'elettore ammesso al voto domiciliare alla prima sezione del comune ove insiste una urna per le schede dei predetti elettori. Qualora vi sia un solo elettore affetto da tale patologia, per tutelare e mantenere la segretezza del voto, la scheda sarà inserita nella normale nell'urna insieme alle altre schede votate.

Sulla base delle richieste pervenute, il sindaco del comune:

- provvede a pianificare ed organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare, da effettuarsi da parte del seggio ospedaliero territorialmente competente od in mancanza di quello più vicino;
- entro e non oltre il 3 ottobre (giorno antecedente la data della votazione), comunica agli elettori che hanno fatto richiesta di esprimere il voto nel proprio domicilio, per il tramite dell'ufficiale elettorale del comune di residenza, la sezione alla quale sono stati assegnati.

Il sindaco, od il soggetto che ne esercita i poteri, può nominare, in qualità di componenti, personale sanitario che abbia dato disponibilità a svolgere tale funzione. Pertanto l'Azienda sanitaria Provinciale di Trapani che legge per conoscenza, è stata invitata dalla Regione Siciliana a fornire, ai sindaci dei comuni interessati al voto, un elenco del personale sanitario che ha manifestato per iscritto la propria disponibilità.

In subordine, previa attivazione dell'autorità competente, il sindaco, in caso non vi sia personale sanitario disponibile, può nominare soggetti iscritti all'elenco dei volontari di



*Prefettura di Trapani*  
*Ufficio territoriale del Governo*  
Area II Enti Locali

protezione civile che siano elettori del comune. Tale nomina può essere disposta previo consenso degli interessati.

In tal modo la Regione Siciliana ha inteso assicurare, in ogni caso, l'operatività dei seggi elettorali anche utilizzando, ove necessario, personale che possa già essere in possesso di una formazione dedicata a contesti emergenziali o sanitari.

Ciò premesso si invitano i Signori sindaci/ Commissario Straordinario ad acquisire, nell'immediato, la disponibilità per la raccolta del voto domiciliare da parte dei volontari della protezione civile che dovranno essere formati ed informati da parte delle autorità sanitarie locali.

Si sottolinea che, in considerazione dei principi dettati dalla Costituzione e dal diritto positivo, l'elettore, il cui voto viene raccolto nella struttura sanitaria in cui è ricoverato o presso il suo domicilio se in condizione di quarantena o isolamento fiduciario, può esprimere lo stesso esclusivamente per le elezioni per le quali goda del diritto di elettorato attivo e che si svolgano nel territorio comunale.

Con la circolare in premessa indicata vengono fornite le seguenti indicazioni pratiche per le operazioni di voto:

Trattamento domiciliare: soggetti positivi sintomatici in trattamento per infezione da "Covid 19"

- a) **quarantena**: contatti stretti ovvero persone esposte a Covid 19 ma asintomatiche e senza conferma di positività per il patogeno virale, nonché soggetti provenienti da aree a rischio per i quali le vigenti disposizioni prevedono l'obbligo di quarantena;
- b) **isolamento fiduciario**: persone sintomatiche per le quali non vi è accertamento di positività al Covid 19 oppure persone positive al SARS-CoV-2 che non necessitano di alcun trattamento (c.d. contagiati asintomatici o paucisintomatici)

Ai soli fini dell'applicazione delle predette disposizioni speciali, valgono le citate definizioni da intendersi specificamente riferite alle finalità di tutela connesse alle modalità di espressione del voto domiciliare da parte degli elettori richiedenti, nel contesto dell'emergenza COVID 19.

Ne consegue che tali definizioni sono di stretta interpretazione, non suscettibili di applicazione analogica né integrabili in altro modo se non con le direttive impartite dal Ministero della Salute per le elezioni amministrative ultime scorse.

Le condizioni minime di cautela e tutela della salute per le attività di raccolta del voto a domicilio, demandate anche a personale non sanitario, richiedono che quest'ultimo sia formato e dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale, che possono essere così differenziati a



*Prefettura di Trapani*  
*Ufficio territoriale del Governo*  
Area II Enti Locali

seconda della ricorrenza di una delle tre condizioni di cui all' art. 3, comma 1, del citato decreto legge:

a) **Elettori in trattamento domiciliare o in isolamento fiduciario:** i componenti del seggio speciale dovranno indossare camice/grembiule monouso, guanti, visiera con mascherina chirurgica oppure dispositivi di protezione facciale di tipo FFP2 o FFP3.

b) **Elettori che si trovano in quarantena:** i componenti del seggio speciale dovranno indossare guanti e mascherina chirurgica.

In ogni caso, l'elettore che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge citato, ai fini dell'esercizio del voto, dovrà indossare la mascherina chirurgica.

Prima del posizionamento e dopo l'eliminazione delle protezioni, si deve effettuare accurata igiene delle mani con soluzione idroalcolica.

Per le operazioni di vestizione/svestizione si può far riferimento alla Circolare del Ministero della salute DGPRES 005433-P-22/02/20201. I filtranti facciali possono essere utilizzati per un periodo di 4-6 ore continuative, le visiere vanno sanificate al termine di ogni votazione domiciliare, i dispositivi monouso vanno gettati in apposito sacco da riportare in ospedale e smaltiti correttamente come rifiuti speciali ospedalieri.

Le operazioni di vestizione e svestizione devono essere eseguite fuori del domicilio del votante.

All'arrivo al domicilio dell'elettore, ferme restando le raccomandazioni circa il distanziamento di almeno un metro, ci si assicura che questi abbia una mascherina chirurgica, altrimenti si provvede a fornirgliene una dopo accurata igienizzazione delle mani da parte dello stesso con soluzione idroalcolica. In ogni caso, l'igiene delle mani deve essere sempre effettuata sia prima di indossare i DPI che dopo averli dismessi. Nel caso debbano votare più persone residenti presso lo stesso domicilio, le misure di cui al precedente capoverso (mascherine e igiene delle mani) vanno osservate per ciascuno dei votanti. Si raccomanda di provvedere a mettere i guanti all'elettore prima delle operazioni di voto e dopo che sia avvenuta la sanificazione delle mani.

La scheda, dopo la votazione, sarà depositata in un'apposita busta, le matite dovranno essere sanificate al termine dell'operazione di voto.

Circa le operazioni di scrutinio, sebbene il rischio di contaminazione sia molto basso laddove le misure preventive in fase di raccolta siano state accuratamente applicate, al fine di ridurlo ulteriormente, si devono mettere in atto le seguenti misure:



*Prefettura di Trapani*  
*Ufficio territoriale del Governo*  
Area II Enti Locali

- Mantenere il distanziamento di almeno un metro;
- Igienizzare frequentemente le mani con soluzione idroalcolica;
- Indossare la mascherina chirurgica, da sostituire dopo sei ore
- Indossare guanti monouso se si devono maneggiare le schede;
- Evitare di toccarsi il volto (sia a mani nude sia indossando i guanti), con particolare riguardo alle mucose orali, nasali e agli occhi.

Le autorità sanitarie territoriali contribuiranno a fornire adeguata formazione al personale di seggio come da Circolare Ministeriale DGPRE 0029600 P-11/09/2020.

Al fine di assicurare l'efficacia delle misure descritte, si invitano le SS.LL. a mantenere un costante raccordo con l'autorità sanitaria, comunicando a questa Prefettura ogni notizia di rilievo o eventuali criticità .

Il voto degli elettori summenzionati viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione nei seggi ordinari, dalle ore 7 alle ore 22 della domenica e dalle ore 7 alle ore 14 del lunedì, con le modalità già indicate.

Devono essere, comunque, assicurate, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore ed in stretta osservanza delle indicazioni operative impartite dalla competente autorità sanitaria.

Si richiama la cortese attenzione delle SS. LL. sui contenuti e gli adempimenti della allegata circolare n. 18 interassessoriale n. 18 del 29 settembre affinché sia garantita la puntuale attuazione delle citate misure introdotte dalle disposizioni normative.

Si invita l'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani in indirizzo per conoscenza a fornire ai sindaci del territorio di competenza l'elenco delle strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19, ove saranno istituite le sezioni ospedaliere in questione e l'elenco del personale sanitario che ha dato la disponibilità per la raccolta del voto domiciliare.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente dell'ufficio Elettorale Provinciale  
Viceprefetto  
(Gaspari)

*Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e SMI*